PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI ED AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 1

Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilita' a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, puo' essere concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata costante alle quali e esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta. I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Versione in vigore dal 23 novembre 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche
Estremi	Legge 20 ottobre 1960, n. 1254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-a-favore-di-aziende-agricole-danneggiate-da/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it